**Rapporto di maggioranza**

 11 gennaio 2018 CANCELLERIA / CONSIGLIO DI STATO

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici**

**sull'iniziativa parlamentare 20 giugno 2017 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 39 della Costituzione cantonale: evitare votazioni inutili su iniziative popolari legislative generiche accettate dal Parlamento**

# RICHIESTA DELL'INIZIATIVA E MOTIVAZIONE

Con l'iniziativa parlamentare elaborata del 20 giugno 2017 il deputato Raoul Ghisletta e cofirmatari chiedono di modificare come segue l'art. 39 della Costituzione cantonale:

|  |  |
| --- | --- |
| **Testo in vigore** | **Proposta di modifica** |
| **Art. 39 "3. Forma della domanda"**1La domanda d'iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.2Nel primo caso, se non è accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare. Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.3Il Gran Consiglio può sottoporre contempora-neamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l'iniziativa può essere ritirata. | **Art. 39 "3. Forma della domanda"**1La domanda d'iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.**2In caso d'iniziativa elaborata, se non accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare.** **3In caso d'iniziativa generica il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto di legge nel senso della domanda. Se il progetto è accolto dal Gran Consiglio, la votazione popolare non ha luogo; rimane riservato il diritto di referendum.****4In entrambi i casi il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un contro-progetto sulla stessa materia. In ogni caso l'iniziativa può essere ritirata.** |

L'iniziativa prende le mosse da quanto accaduto con riferimento all'iniziativa popolare legislativa generica sull'insegnamento della civica ("Educhiamo i giovani alla cittadinanza: diritti e doveri"). In quell'occasione il Gran Consiglio aveva accolto una modifica di legge nel senso della domanda, ma l'iniziativa non era stata ritirata e il popolo era quindi stato chiamato a esprimersi, accogliendo il testo elaborato dal Gran consiglio.

I firmatari dell'iniziativa parlamentare in oggetti hanno motivato come segue la loro richiesta: «*non vogliamo spendere troppe parole per motivare questa iniziativa parlamentare: si tratta di impedire in futuro che la votazione popolare venga trasformata in un plebiscito pro o contro un testo di legge da comitati di iniziative popolari generiche in cerca di facile gloria. E questo a spese della collettività, perché, bisogna pur dirlo, la votazione ha un costo. Numerosi membri della Commissione scolastica ritengono che questo non debba più accadere in futuro e per questo hanno presentato il seguente testo di modifica dell'art. 39 della Costituzione cantonale*».

# PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, con la risoluzione governativa n. 5554 del 13 dicembre 2017, ha indicato che «*a* [suo] *giudizio, la situazione di un'iniziativa generica per la quale è stato elaborato dal Gran Consiglio un testo conforme alla stessa e quella di un'iniziativa elaborata sono simili. ln entrambi i casi, se la volontà dei promotori dell'iniziativa popolare e quella del Parlamento convergono e il Gran Consiglio rinuncia a contrapporre un proprio progetto, è superfluo sottoporre il testo al voto; resta evidentemente riservato l'esercizio del diritto di referendum*».

Il Consiglio di Stato condivide pertanto la richiesta dell'iniziativa.

# CONSIDERAZIONI DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

La maggioranza della Commissione è d'accordo con l'iniziativa – fatta salva la modifica di cui si dirà di seguito –, ma per motivi diversi da quelli espressi dall'iniziativa.

In particolare la maggioranza commissionale non ha per obiettivo di impedire che una votazione popolare sia trasformata in un plebiscito, ritenuto che la democrazia diretta consiste proprio nell'espressione della volontà popolare in merito ad atti del Gran Consiglio (il popolo potrebbe del resto anche votare contro il progetto adottato dal Gran Consiglio); anche l'obiettivo di evitare i costi per l'organizzazione della votazione non sarebbe – preso a sé stante – un motivo sufficiente per modificare l'art. 39 della Costituzione cantonale, ritenuto che trattandosi di attuare i diritti democratici le considerazioni finanziarie devono essere poste in secondo piano.

La maggioranza della Commissione propone di accogliere l'iniziativa per gli stessi motivi indicati dal Consiglio di Stato, ovvero per coerenza con il regime in vigore per l'iniziativa elaborata, nel quale se il Gran Consiglio adotta il testo proposto dall'iniziativa non ha luogo alcuna votazione, fatto salvo il diritto di referendum.

Del resto l'attività legislativa – fatto salvo il diritto di referendum – è una competenza del Gran Consiglio e non si capisce quindi per quale motivo il popolo debba essere chiamato a esprimersi su una modifica di legge se ciò non viene richiesto da un certo numero di persone contrarie a questa modifica. È ancora meno logico che questa facoltà venga *de facto* attribuita ai promotori dell'iniziativa, dato che – in caso di accoglimento della stessa, mediante adozione di un testo nel senso della proposta – la loro proposta sarebbe stata accolta.

La maggioranza della Commissione, pur condividendo l'iniziativa, propone un diverso testo costituzionale, ritenuto che quello proposto dall'iniziativa si presta a malintesi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Testo in vigore** | **Proposta di modifica** |
| **Art. 39 "3. Forma della domanda"**1La domanda d'iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.2Nel primo caso, se non è accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare. Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.3Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l'iniziativa può essere ritirata. | **Art. 39 "3. Forma della domanda"**1La domanda d'iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.**2Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.****2bisIn entrambi i casi, se la domanda non è accolta dal Gran Consiglio, il progetto viene sottoposto al voto popolare.**Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l'iniziativa può essere ritirata. |

La presente modifica costituzionale, se approvata dal Gran Consiglio e dal popolo, sarà applicabile unicamente alle iniziative popolari legislative generiche presentate dopo l'entrata in vigore di tale modifica costituzionale.

# Conclusioni

Per tutto quanto sopra riportato, la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici chiede al Gran Consiglio di accogliere l'iniziativa presentata nella forma elaborata dal deputato Ghisletta e cofirmatari per la revisione parziale della Costituzione cantonale e di sottoporre al voto popolare la modifica dell'art. 39 della Costituzione cantonale annessa al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Maurizio Agustoni, relatore

Aldi - Bacchetta-Cattori - Bignasca - Ducry -

Durisch - Gianella - Lepori - Pedrazzini - Viscardi

Disegno di

**Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* vista l'iniziativa parlamentare 20 giugno 2017 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari;
* visto il rapporto di maggioranza 11 gennaio 2018 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

**Art. 39 cpv. 2 e 2bis (nuovo)**

2Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.

2bisIn entrambi i casi, se la domanda non è accolta dal Gran Consiglio, il progetto viene sottoposto al voto popolare.

**II.**

La presente modifica della Costituzione cantonale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.